



Città metropolitana di Roma Capitale

DIPARTIMENTO II

SERVIZIO 3

“Servizi e beni mobili e strumentali – Economato”

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma Tel. 06/6766.5512 - 5522 - 4636 Fax 06/6766.5523

E-mail: servizi.benimobili@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: risorsestrumentali@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DA SVOLGERSI PRESSO I CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED I CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – IMPORTO A BASE DI GARA € 3.006.00,00 IVA ESCLUSA (compresi i costi della sicurezza per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza di € 6.000,00 IVA esclusa).

Articolo 1

Durata del servizio

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce il documento di gara, unitamente al Disciplinare di Gara, ed ha per oggetto la **prestazione del servizio di vigilanza armata triennale da effettuarsi presso le sedi dei Centri metropolitani di Formazione Professionale (e relative accessioni e pertinenze) ed i Centri per l'Impiego della Città metropolitana di Roma Capitale elencati all'Art. 3.2 del presente atto.**
2. Il servizio avrà la durata di **mesi 36**, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o dal termine di affidamento anticipato del servizio.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati:
 - dal D.Lgs. 50/2016;
 - dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
 - dalle disposizioni di cui al bando di gara;
 - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
 - dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - dalle Legge n. 123/2007;
 - dal D.Lgs 81/2008;
 - TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

- Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 635/1940), così come modificato dal DPR 153 del 2008;
- Decreto 269 del 2010 così come modificato dal DM 56 del 2015;
- D.M. 115 del 2014.

ARTICOLO 3 SPECIFICHE TECNICHE

Art.3.1

Obblighi del personale e qualifiche professionali

1.L'Appaltatore deve garantire che il personale addetto ai servizi oggetto del presente affidamento sia in possesso dei requisiti professionali, psico-attitudinali e di integrità morale idonei allo svolgimento del Servizio, che abbia capacità di gestire le emergenze, nonché le strumentazioni tecniche ed informatiche in dotazione.

Il personale preposto allo svolgimento dei Servizi di Vigilanza dovrà comportarsi conformemente a quanto nel seguito descritto:

- mostrare sempre la massima disponibilità, mantenendo un comportamento decoroso ed irreprensibile;
- indirizzare la clientela/visitatori nei vari uffici di competenza;
- evitare che la clientela possa accedere nei luoghi non autorizzati;
- attendere che tutti i clienti/visitatori siano usciti dai locali, dopo la chiusura serale;
- rapportarsi e riferire al Referente di Struttura secondo gli accordi;
- indossare la regolare divisa da mantenere costantemente in condizioni decorose;
- indossare un tesserino, ben in evidenza, che rechi sul fronte la fotografia, il numero del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e l'Istituto di Vigilanza dal quale il lavoratore dipende, e nel retro le generalità del lavoratore;
- possedere le qualifiche e i requisiti indicati in sede di Offerta Tecnica;
- essere idoneo per efficienza e civile comportamento.

Il personale preposto allo svolgimento dei Servizi di Vigilanza dovrà osservare e mantenere il più scrupoloso segreto, circa quanto di conoscenza relativamente a fatti e circostanze concernenti l'organizzazione o la sicurezza degli spazi oggetto del servizio e, più in generale, astenendosi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza nel corso dell'attività operativa.

Le guardie giurate devono adempiere ai seguenti obblighi:

- a) devono essere adibite esclusivamente alla vigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento;
- b) prima dell'inizio del servizio devono:
 - essere a conoscenza delle direttive che lo regolano e ricevere dall'istituto di vigilanza le pertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l'obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;
 - assicurarsi dell'idoneità dell'equipaggiamento tecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.
 - In particolare, prima dell'inizio di ciascun turno di servizio devono controllare:
 1. l'efficienza dell'arma utilizzata in servizio;
 2. l'efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;
 3. l'efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc....) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.

Delle irregolarità riscontrate nel corso del servizio, deve darsi immediata notizia all'Istituto mediante comunicazione alla Centrale Operativa. Tale Centrale Operativa deve essere predisposta dall'Istituto di Vigilanza a norma di legge.

- c) non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria, come disposto dall'art. 139 del T.U.L.P.S.;
- d) sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;
- e) hanno l'obbligo di usare la massima diligenza nella custodia delle armi, delle dotazioni di servizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.

2.L'impiego in servizio potrà essere disposto solo per le GUARDIE GIURATE che hanno ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, hanno prestato il giuramento previsto dall'art. 250 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., hanno superato con esito positivo l'apposito corso teorico-pratico formativo di cui all'Allegato D sez.I art.1-1a-lett.e) del D.M. 269 del 2010, organizzato dall'istituto di vigilanza interessato e il periodo obbligatorio di affiancamento, salve le guardie assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso di formazione.

Le Guardie Giurate devono possedere il porto d'armi.

Per l'addestramento all'uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, come previsto dalla normativa vigente.

Ogni guardia giurata per l'espletamento dei servizi sarà dotata della divisa approvata dal Prefetto che ha rilasciato la licenza dell'Istituto o del distintivo se previsto, e svolgerà il servizio armato esclusivamente con una sola arma (pistola o revolver) di sua proprietà e regolarmente denunciata, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli Istituti di vigilanza privata provvedono affinché le guardie giurate per l'espletamento dei singoli servizi abbiano la disponibilità delle dotazioni previste dal progetto organizzativo e tecnico-operativo ed indicate dal Regolamento di servizio dell'Istituto, che devono essere efficienti, funzionanti ed in buono stato di manutenzione, in modo che sia sempre garantita la sicurezza degli operatori e l'efficienza dei servizi.

3. IL TITOLARE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA, o in sua vece l'istitutore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell'istituto, deve:

- a) comunicare alle guardie giurate i turni di servizio e tenerli a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche su supporto informatico non modificabile;
- b) inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell'espletamento del servizio, nonché ogni altra informazione degna di particolare attenzione per l'ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell'istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
- c) impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l'istituto è autorizzato e previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d'ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;
- d) accertare che le guardie particolari giurate dipendenti abbiano la disponibilità dei mezzi previsti e necessari all'efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse

incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d'ingresso e dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell'istituto, anche su supporto informatico;

e) non adibire ai servizi operativi guardie particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico - professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d'appalto, prelevate dall'elenco delle guardie giurate di cui all'art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;

f) impiegare solo veicoli rispondenti ai requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, che siano efficienti per lo svolgimento del servizio ed in buono stato di manutenzione, avendo cura di segnalare al Questore della provincia in cui l'istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nel progetto e le eventuali variazioni intervenute;

g) osservare, nell'organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza del personale ed in particolare quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante "attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

h) osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;

i) per le ipotesi di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per le altre forme di associazione previste dall'art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deve essere data comunicazione al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questori interessati, dell'assunzione dei relativi servizi di vigilanza trasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altri soggetti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l'impiego promiscuo di personale e mezzi di un istituto di vigilanza per l'espletamento dei servizi assunti da altro Istituto anche se facente parte dello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati in comune e preventivamente comunicati al Prefetto;

l) inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all'art. 257-ter, comma 3, ultimo capoverso del DPR 153 del 2008 e per l'aggiornamento della banca dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull'attività svolta, nonché sulla consistenza dell'organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell'elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:

- le tipologie dei servizi espletati nel corso dell'anno;
- eventuali variazioni della composizione societaria;
- l'insorgenza di eventuali situazioni debitorie per mancato versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributarî, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l'obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all'art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l'adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze del sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
- le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d'uso degli stessi;
- le comunicazioni riguardanti i corsi organizzati per la formazione e l'aggiornamento professionale delle guardie giurate.

- m) inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l'elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;
- n) custodire per almeno 2 anni a disposizione dell'Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso le sedi operative dell'istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta la documentazione riguardante l'attività svolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazione e l'acquisizione di copie.
- o) rendere edotte le guardie particolari giurate dipendenti delle disposizioni del Regolamento di servizio redatto dall'istituto e approvato, ai sensi del R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l'istituto di vigilanza ha la sede principale d'intesa con i Questori competenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personale dell'interessato.

4.L'Appaltatore deve individuare:

IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE, ossia la persona a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il Direttore dell'Esecuzione. Al Responsabile dell'Appaltatore sono attribuite in particolare due funzioni:

- coordinamento di tutte le attività operative e quindi ricevimento di ordini, segnalazioni e chiamate dal punto ordinante e/o la proposta di interventi al punto ordinante stesso;
- controllo delle attività svolte dagli addetti al coordinamento e controllo;
- controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse, e la fornitura di informazioni e reportistica.

UN ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO, per le sole fasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari, che può anche coincidere con l'operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa.

L'Addetto al coordinamento e controllo deve avere la qualifica di guardia giurata e un mansionamento adeguato, e coordinerà direttamente il servizio di vigilanza.

Per singoli servizi di particolare complessità gestionale, che implicino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere da coordinatore.

La Stazione Appaltante provvederà invece a nominare:

UN DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, il quale svolgerà, tra l'altro, le funzioni di supervisione, di gestione delle richieste, oltre agli altri compiti espressamente previsti dalla normativa vigente, relativamente a tutte le sedi di svolgimento del servizio oggetto del presente appalto;

UN REFERENTE DI STRUTTURA per ogni singola struttura, che si occuperà della gestione operativa delle attività, e fungerà da interfaccia con i dipendenti dell'Appaltatore.

Articolo 3.2

Sedi

1. Il servizio di vigilanza dovrà essere espletato presso gli stabili (e relative accessioni e pertinenze) sedi dei C.M.F.P. (Centri metropolitani di Formazione Professionale) e dei C.I. (Centri per l'Impiego) della Città metropolitana di Roma Capitale ed quivi di seguito elencati:

CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

- **C.M.F.P. ADRIATICO** – Via Monti Lessini, 6 – 00141 Roma
- **C.M.F.P. CASTEL FUSANO ALBERGHIERO** – Via Bernardino da Monticastro, 3 – 00122 Ostia Lido (Roma)
- **C.M.F.P. CASTEL FUSANO INDUSTRIA** – Via Andrea da Garesio, 109 – 00126 Acilia (Roma)
- **C.M.F.P. CIVITAVECCHIA** – Via Terme di Traiano, s.n.c. – 00053 Civitavecchia (Roma)
- **C.M.F.P. CAVE** – Contrada Campo, 7B – 00033 Cave (Roma)
- **C.M.F.P. MARINO** – Via Ferentum, s.n.c. – 00047 Marino (Roma)
- **C.M.F.P. GIAN MARIA VOLONTE'** – Via Greve, 61 – 00146 Roma

CENTRI PER L'IMPIEGO

- **C.I. CINECITTA'** – Via Rolando Vignali, 14 – 00173 Roma
- **C.I. PORTA FUTURO** – Via Galvani, 108 – 00153 Roma
- **C.I. ROMA TIBURTINO** – Via Scorticabove, 77 – 00156 Roma
- **C.I. ROMA PRIMAVALLE** – Via Decio Azzolino, 7 – 00168 Roma
- **C.I. OSTIA** – Via Domenico Baffigo, 145 – 00121 Roma
- **C.I. TORRE ANGELA** – Via Jacopo Torriti, 7 – 00133 Roma

Articolo 3.3

Prestazioni oggetto dell'appalto

1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle Sedi sopra indicate, della prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, dell'incolumità fisica dei dipendenti della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il servizio deve ricomprendere le seguenti prestazioni:

- 1A. VIGILANZA ARMATA FISSA ;**
- 1B. VIGILANZA ARMATA ISPETTIVA;**
- 1C. TELESORVEGLIANZA e TELEVIGILANZA;**
- 1D. INTERVENTO SU ALLARME.**

Tutti i servizi oggetto del contratto devono essere svolti in conformità a quanto previsto dall'Allegato D del Decreto 269 del 2010 così come modificato dal DM 56 del 2015.

2. In particolare il servizio di base consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

- piantonamento ai fini della sorveglianza degli immobili per la sicurezza dei luoghi e prevenzione di eventuale intrusione di persone estranee, nonché di situazioni che possano creare pericolo a persone e/o cose;
- mantenimento costante di contatti con i referenti dell'Amministrazione appaltante, segnalando fatti e/o circostanze ritenute rilevanti;

- controllo finalizzato a prevenire l'introduzione di materiali, oggetti e quant'altro possa apparire sospetto;
 - contatto immediato con la propria Centrale Operativa e/o richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine in caso di pericolo, intervenendo in caso di necessità in condizioni di assoluta sicurezza per la propria e l'altrui incolumità;
 - chiusura delle sedi da effettuare con un giro ispettivo di "bonifica" e di controllo, comprensivo degli spazi esterni, al fine del controllo di tutti i locali per accertarsi che non siano presenti persone nell'edificio, dello spegnimento delle luci, della chiusura di porte, finestre e cancelli, della chiusura dei rubinetti dei bagni;
 - rimozione di qualsiasi anomalia o irregolarità che possa arrecare danno allo stabile stesso ed a tutte le sue apparecchiature ed impianti;
 - inserimento dei sistemi anti-intrusione ove presenti;
 - gestione degli interventi su allarme;
 - compilazione, al termine di ogni turno di servizio, di un dettagliato rapporto sull'attività svolta solo se vi siano novità, fatti o situazioni degne di rilievo;
 - nei servizi ad obiettivi fissi attesa del cambio prima di lasciare la postazione;
 - verifica, prima dell'inizio del servizio, dell'efficienza dei mezzi e dell'equipaggiamento in dotazione e segnalazione di eventuali anomalie riscontrate mediante annotazione sul foglio di marcia e sul rapporto di servizio.
3. L'organizzazione dei servizi oggetto di gara è suscettibile di variazioni relativamente agli orari ed alla modalità di espletamento, nonché ai luoghi di svolgimento degli stessi.

1A. VIGILANZA ARMATA FISSA

Il servizio di vigilanza fissa, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2°, lett. B), e dall'Allegato D Sezione III 3 b.2), del D.M. 269/10, "svolto presso un determinato obiettivo, prevede la presenza continuativa della guardia giurata particolare cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste" presso i punti assegnati al piantonamento, e prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

1. sorveglianza dell'immobile;
2. apertura e chiusura porte.

1B. VIGILANZA ARMATA ISPETTIVA

1B.1 ISPEZIONI INTERNE

Nel corso delle ispezioni interne delle Strutture Destinatari, il personale preposto dovrà:

- controllare lo stato di apertura e chiusura degli accessi, uffici, magazzini, locali tecnici ecc.;
- rilevare fatti, indizi e/o situazioni che attestino l'ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- accertare situazioni anomale o di pericolo quali, ad esempio, focolai di incendi, fuoriuscite di gas ed acqua ed eventuali altri liquidi ritenuti pericolosi, ascensori fuori uso, apparecchiature elettroniche in funzione in assenza di personale, con l'immediato coinvolgimento dei servizi di emergenza competenti;
- chiudere porte e finestre in caso di precipitazioni atmosferiche;
- rilevare e, se necessario, intervenire in caso di situazioni o attività pericolose, irregolari o illecite;
- annotare nel Registro di servizio qualunque anomalia o fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute.

1B.2 ISPEZIONI ESTERNE

Durante le ispezioni esterne, l'autopattuglia dovrà effettuare:

- il controllo degli accessi alla struttura;

- l'eventuale rilevamento di fatti, indizi e/o situazioni che attestino l'ipotesi di furti, danni ed effrazioni;
- l'accertamento di situazioni anomale o di pericolo quali principi di incendio, fughe di gas, acqua ed altri liquidi pericolosi;
- l'allontanamento di persone estranee, intervenendo in presenza di presunte situazioni irregolari o illecite.

1C. TELESORVEGLIANZA e TELEVIGILANZA

Il servizio di telesorveglianza, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 2°, lett. e), del D.M. 269/2010, consiste nella "gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata".

Il servizio di televigilanza è "il servizio di controllo a distanza di un bene mobile od immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata." Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell'effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati.

Tale servizio deve consentire la gestione, presso la Centrale Operativa dell'Aggiudicatario (la cui sede deve essere specificatamente indicata dall'offerente), presidiata e attiva 24 ore su 24, degli allarmi pervenuti dagli impianti installati di proprietà della committente e dagli impianti da installare proposti dalla Ditta Aggiudicataria presso le Strutture Destinatari del Servizio, quali ad esempio quelli preposti alla sorveglianza di accessi, spazi esterni, magazzini e locali CED.

1D. INTERVENTO SU ALLARME

Il servizio di intervento su allarme, ai sensi di quanto contenuto nel D.M. 269/2010 articolo 3 comma 2 lett. g), consiste nel "servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero all'utente titolare del bene mobile ed immobile".

Tale servizio verrà eseguito in caso di attivazione dell'allarme previsto nel servizio descritto al precedente paragrafo.

In casi di emergenza, la Centrale Operativa, presidiata e attiva 24 ore su 24 deve inviare, presso la struttura destinataria del servizio, nel luogo da cui è partita la richiesta di intervento, una pattuglia automunita, collegata alla Centrale stessa, per effettuare specifici interventi di supporto alla guardia giurata particolare ove presente.

A maggior garanzia di tale servizio, tutti i sistemi di ricezione allarmi della Centrale Operativa dell'Appaltatore devono essere dotati di "back-up a caldo" in grado di sostituire immediatamente un singolo sistema temporaneamente in avaria.

2.ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Per le attività minime previste devono essere assicurate le seguenti figure professionali:

- **n. 11 G.P.G.** presso i centri di Formazione Professionale di cui all'art.3.2 del Capitolato;
- **n. 15 G.P.G** presso i centri per l'impiego di cui all'art.3.2 del Capitolato.
- **n.1 UN ADDETTO AL COORDINAMENTO E CONTROLLO, (unico)** per tutte le sedi di cui all'art.3.2 del presente Capitolato;

L'organico impiegato nel servizio dovrà garantire almeno la seguente TURNAZIONE da effettuarsi dal lunedì al venerdì (esclusi i sabati, le domeniche ed i festivi infrasettimanali):

CENTRI METROPOLITANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

- **C.M.F.P. ADRIATICO** – Via Monti Lessini, 6 – 00141 Roma: n. 10,5 ore (7,30/14,00-14,30/18,30) n. 1 G.P.G. lunedì e martedì; n. 9,5 ore (8,30/14,00-14,30/18,30) n. 1 G.P.G. mercoledì e giovedì; n. 8 ore (7,30/15,30) n. 1 G.P.G. venerdì di vigilanza fissa giornaliera, con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- **C.M.F.P. CASTEL FUSANO ALBERGHIERO** – Via Bernardino da Monticastro, 3 – 00122 Ostia Lido (Roma): n. 7 ore (07,30/14,30) di vigilanza fissa giornaliera dal lunedì al venerdì da espletarsi mediante l'impiego di n. 1 G.P.G., con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- **C.M.F.P. CASTEL FUSANO INDUSTRIA** – Via Andrea da Garessio, 109 – 00126 Acilia (Roma): n. 6 ore (08,00/14,00) di vigilanza fissa giornaliera dal lunedì al venerdì da espletarsi mediante l'impiego di n. 1 G.P.G., con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- **C.M.F.P. CIVITAVECCHIA** – Via Terme di Traiano, s.n.c. – 00053 Civitavecchia (Roma): n. 10 ore (08,00/18,00) di vigilanza fissa giornaliera dal lunedì al venerdì da espletarsi mediante l'impiego di n. 1 G.P.G., con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- **C.M.F.P. CAVE** – Contrada Campo, 7B – 00033 Cave (Roma): n. 7 ore (12,00/19,00) di vigilanza fissa giornaliera dal lunedì al venerdì da espletarsi mediante l'impiego di n. 1 G.P.G., con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- **C.M.F.P. MARINO** – Via Ferentum, s.n.c. – 00047 Marino (Roma): n. 9,30 ore (7,30/12,00-13,00/18,00) n. 1 G.P.G. lunedì, martedì e giovedì; n. 8,00 ore (7,30/15,30) n. 1 G.P.G. mercoledì e venerdì, di vigilanza fissa giornaliera dal lunedì al venerdì da espletarsi mediante l'impiego di n. 1 G.P.G., con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- **C.M.F.P. GIAN MARIA VOLONTE'**- Via Greve, 61: n.7 ore (7,20/8,20-12,30/18,30) di vigilanza fissa giornaliera dal lunedì al venerdì da espletarsi mediante l'impiego di n. 1 G.P.G., con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.

CENTRI PER L'IMPIEGO

- **C.I. CINECITTA'** – Via Rolando Vignali, 14 – n. 10 ore (9,00/19,00) n.1 G.P.G. e n. 7 ore (7,00/14,00) n. 1 G.P.G. il lunedì-mercoledì-venerdì; n. 10 ore (9,00/19,00) n. 1 G.P.G. e n. 10 ore (7,00/17,00) n. 1 G.P.G. martedì e giovedì; n. 7 ore (8,00/15,00) n. 1 G.P.G. dal

lunedì al venerdì, di vigilanza fissa giornaliera con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.

- C.I. PORTA FUTURO – Via Galvani, 108- n.10 ore (7,00/13,30-14,30/18) n.1 G.P.G. dal lunedì al giovedì; n.9 ore (7,00/13,00-15,00/18,00) n. 1 G.P.G. il venerdì di vigilanza fissa giornaliera con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- C.I. ROMA TIBURTINO- Via Scorticabove, 77- n. 6 ore (8,45-12,45-14,45/16,45) n. 1 G.P.G. martedì giovedì; n. 4 ore (8,45/12,45) n. 1 G.P.G. lunedì-mercoledì- venerdì di vigilanza fissa giornaliera con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- C.I. ROMA PRIMAVALLE- Via Decio Azzolino, 7- n. 6 ore (8,45-12,45-14,45/16,45) n. 1 G.P.G. martedì giovedì; n. 4 ore (8,45/12,45) n. 1 G.P.G. lunedì-mercoledì-venerdì di vigilanza fissa giornaliera con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- C.I. OSTIA- Via Domenico Baffigo, 145 n. 6 ore (8,45-12,45-14,45/16,45) n. 1 G.P.G. martedì giovedì; n. 4 ore (8,45/12,45) n. 1 G.P.G. lunedì-mercoledì-venerdì di vigilanza fissa giornaliera con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.
- C.I. TORRE ANGELA- Via Jacopo Torriti,7 n. 6 ore (8,45-12,45-14,45/16,45) n. 1 G.P.G. martedì giovedì; n. 4 ore (8,45/12,45) n. 1 G.P.G. lunedì-mercoledì-venerdì di vigilanza fissa giornaliera con turnazione del personale in ossequio alla vigente normativa in materia ed al contratto collettivo di categoria.

Le ispezioni interne ed esterne dovranno essere effettuate presso tutti i Centri metropolitani di Formazione Professionale ed i Centri per l'impiego (art. 3.2) con le seguenti modalità:

Tipologia ispezioni	Giorni	Intervallo orario	Numero ispezioni
esterne diurne	lun/ven	07,30-20,00	2
esterne notturne	lun/ven	20,00-07,30	2
interne notturne	lun/ven	20,00-07,30	2
esterne diurne	sab/dom/fes	07,00-19,00	4
esterne notturne	sab/dom/fes	19,00-07,00	4
interne diurne	sab/dom/fes	07,00-19,00	4
interne notturne	sab/dom/fes	19,00-07,00	4

L'Istituto di Vigilanza dovrà assicurare anche un adeguato numero di G.P.G. in servizio presso la Centrale Operativa per la gestione dei sistemi di comunicazione/allarme e per l'eventuale invio delle pattuglie necessarie in caso di allarme in una o più sedi di cui all'art.3.2 del Capitolato.

Il personale preposto alla Centrale Operativa deve essere comunque in possesso del decreto di nomina a guardia giurata e indossare l'uniforme.

Le ore di vigilanza fissa sopra stabilite potranno essere articolate, nell'arco giornaliero, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione tenuto conto delle esigenze di servizio di ciascun C.M.F.P. / C.I. sopraindicati.

Ogni eventuale revisione dovrà essere concordata con il Direttore dell'Esecuzione/Referente di Struttura.

Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato o per eventuale cessazione del rapporto di lavoro.

Nella suddetta ipotesi, come nei casi di assenza dell'incaricato al servizio, l'Appaltatore dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente affinché non si verifichino carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del servizio.

In caso di scioperi proclamati dalle organizzazioni sindacali del personale adibito all'esecuzione del Servizio, l'Appaltatore è tenuto a darne con un anticipo di giorni 5 (cinque), preventiva comunicazione all'Istituto, allo scopo di concordare i servizi minimi essenziali a garantire la continuità nello svolgimento dei servizi.

3.MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti presenti nelle sedi indicate all'art.3.2 sono, alcuni già installati e di proprietà della Committente, e altri da installare a cura della Ditta Aggiudicataria che li concede **in uso gratuito**.

Relativamente agli impianti già presenti, è facoltà della Ditta Aggiudicataria proporre l'integrazione o la modifica o la sostituzione, qualora siano ritenuti già in perfetto stato di funzionamento.

Qualora invece presso la struttura sia presente un impianto di allarme non funzionante, la Ditta Aggiudicataria è obbligata a sostituirlo con uno nuovo.

Alla scadenza del periodo contrattuale, tutti gli impianti utilizzati per la prestazione del servizio rimarranno di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, senza onere alcuno per l'Ente stesso.

L'appaltatore deve garantire il corretto e costante funzionamento dei sistemi e degli apparati, provvedendo alla relativa manutenzione per tutto il periodo di durata dell'appalto.

- La manutenzione è distinta in:

a) manutenzione preventiva: l'appaltatore deve effettuare annualmente tutti gli interventi tecnici necessari a garantire l'efficienza del sistema e a prevenire eventuali guasti o anomalie;

b) manutenzione straordinaria: in caso di guasto, l'appaltatore deve provvedere tempestivamente al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto per assicurare la continuità del servizio, e comunque entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento.

- **L'appaltatore deve comunicare il guasto all'Amministrazione entro 1 ora dal suo manifestarsi.**

- **L'appaltatore deve comunicare il ripristino del sistema all'Amministrazione entro 2 ore dall'avvenuta chiusura dell'intervento tecnico**

- **L'appaltatore deve garantire, in caso di inefficienza del sistema, l'installazione di diverso sistema di allarme fino al ripristino del sistema preesistente, senza alcun costo aggiuntivo per l'Amministrazione.**

- **L'assenza o il mancato funzionamento di apparati necessari per assicurare il servizio si intende come mancata effettuazione del servizio stesso. In tal caso detto servizio non verrà remunerato dall'Amministrazione, fermo restando la valutazione dell'inadempienza ai fini dell'eventuale applicazione di penali o di attivazione della procedura di risoluzione del contratto.**

4.SISTEMI INFORMATIVI DI GESTIONE E SISTEMI DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni tra impianto di allarme e Centrale Operativa potrà avvenire attraverso uno dei seguenti vettori di comunicazione, che dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore:

- combinatore telefonico automatico;

- tipo radio, in tal caso il vettore di comunicazione dovrà essere messo a disposizione dall'Appaltatore;
- GPRS bidirezionali, in tal caso il vettore di comunicazione dovrà essere messo a disposizione dall'Appaltatore.

Fornitura del Collegamento:

L'Appaltatore deve fornire in uso gratuito, in caso in cui la struttura ne sia sprovvista, o questa non sia perfettamente funzionante, la periferica di collegamento con la Centrale Operativa, in modo da rendere fruibile il servizio di teleallarme.

Qualora invece la struttura sia già provvista di una periferica di collegamento e questa sia già perfettamente funzionante, è facoltà della Ditta Aggiudicataria proporre l'integrazione o la modifica o la sostituzione di essa.

Alla scadenza del periodo contrattuale, l'impianto utilizzato per la prestazione del servizio rimarrà di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, senza onere alcuno per l'Ente stesso.

Sarà compito e cura dell'Appaltatore effettuare tutte le attività di verifica, controllo e manutenzione affinché sia garantita la funzionalità delle apparecchiature, per tutto il periodo di durata dell'appalto.

5 PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il personale preposto dovrà assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza, secondo le direttive impartite dal Referente di Struttura o da suoi delegati.

Si riportano alcuni casi che potrebbero determinare tali situazioni:

- rilevazione di anomalie all'impianto tecnologico;
- richieste di intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte del personale della Città Metropolitana di Roma Capitale o in servizio ovvero di utenti, fornitori, etc..
- richiesta di intervento del personale preposto per eventi particolari (es. allontanamento di persone indesiderate, rilancio allarmi, etc.).

Articolo 4

Obblighi assicurativi

L'aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.

L'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.

Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni) e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato.

Articolo 5

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori

nell'esecuzione del contratto.

3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.

Articolo 6

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio da collaudare.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.
4. Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Articolo 7

Tempi di consegna degli impianti di sicurezza e clausole penali

1. Tempi di consegna degli impianti di sicurezza offerti al supporto del servizio e la loro collocazione in opera deve avvenire entro 180 gg. naturali e consecutivi, dalla data di stipula del contratto, corredati di cronoprogramma delle fasi di lavoro.
2. E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
3. Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
4. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 8

Recesso unilaterale dal contratto

1. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 9

Risoluzione del contratto

1. L'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo D.Lgs. 50/2016);
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (*art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016*).
2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e seguenti.

Articolo 10

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 11

Proroga

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto nella misura strettamente necessaria per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).

Articolo 12

Cessione dei crediti

1. Le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 13

Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato.
2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.
3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs. 50/2016);
 - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs. 50/2016);
 - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs. 50/2016 (art. 105 comma 4 lettera c) D.Lgs. 50/2016).
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 14

Contratti di Lavoro e Clausola sociale

1. L'Appaltatore deve applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore è tenuto altresì a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
2. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/16, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante- conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza- e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. applicato.

Articolo 15

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

1. Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma.
2. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento II pro-tempore, domiciliato in Roma – Viale Giorgio Ribotta, n. 41/43.
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:
 - i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione della Città Metropolitana di Roma e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
 - il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. 196/2003.
5. Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall’Amministrazione.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
9. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
10. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

11. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
13. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
14. L'Amministrazione, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
15. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.
16. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione provinciale, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Articolo 17

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti

dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 18 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

IL DIRIGENTE
dott. Stefano Orlandi